

Publicato il 04/12/2024

N. ____/2024 REG.PROV.COLL.
N. ____/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. - OMISSIS- del _____2024, comunicato a mezzo pec in pari data, con il quale la ricorrente è stata giudicata "INIDONEA" al "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri

in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" in quanto è stata riscontrata affetta da «ESITI DI -OMISSIS- (LETTERA S PUNTO 5), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- del verbale n.-OMISSIS- di prot. del _____ 2024, comunicato a mezzo pec in data _____, con il quale la Commissione di Riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non ha accolto l'istanza di riesame presentata dalla ricorrente ed ha confermato il giudizio di non idoneità emesso con il citato verbale n. -OMISSIS- del _____ 2024;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 11, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse";

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3852 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2024 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe è stata gravata l’esclusione dal “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri”;
- la ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità espresso all’esito degli accertamenti psico-fisici, sulla base della seguente diagnosi: “*ESITI DI - OMISSIS- (LETTERA S PUNTO 5), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”*”;

- la ricorrente ha prodotto documentazione medica volta a comprovare l'insussistenza della predetta causa di inidoneità;

Ritenuto che:

- vada disposta verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell'affezione contestata, onde acclarare l'idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;

- le operazioni debbano avvenire con le modalità di seguito indicate:

a. della verifica è incaricata la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, Viale Piero Gobetti, 6/A – ROMA, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti afferenti a proprie strutture;

b. l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione tutta l'occorrente documentazione, incluse norme e regole tecniche da osservare ai fini degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità da formulare;

c. la Commissione, acquisita la documentazione medica versata in atti dalle parti, provvederà ad accertare la sussistenza della causa di imperfezione sopra richiamata, la sua eventuale entità e i suoi eventuali riflessi menomanti, e riferirà espressamente nelle sue conclusioni a questo Giudice sul codice attribuibile alla candidata e sulla sua idoneità o meno, sotto tale profilo, al reclutamento;

d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore -presso cui domicilieranno per ogni comunicazione dell'Organo verificatore- nonché di un proprio consulente tecnico nominato all'uopo, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;

e. la relazione sulla verifica compiuta e le relative conclusioni, in una al verbale eventualmente redatto, dovranno essere comunicati a mezzo PEC alle parti entro il 28 gennaio 2025, ai domicili digitali dei rispettivi avvocati costituiti, nonché depositati nella Segreteria di questa Sezione;

Ritenuto altresì, che:

la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verifica, sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo incaricato – vada differita alla conclusione della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati, e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.